

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO (rev.10 – 03/01/2023)

ART. 1. OGGETTO

- 1)** Le presenti “Condizioni generali di viaggio” individuano le regole alle quali devono attenersi i viaggiatori che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico di linea sulla rete FNM Autoservizi.
- 2)** Di seguito viene riportato il testo integrale dei documenti affissi sugli autobus di linea (in estratto) e negli appositi spazi predisposti nei principali punti di interscambio della rete FNM Autoservizi.

ART. 2. NORMATIVA

- a)** Nuovo Codice della Strada;
- b)** Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.° 753 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- c)** Legge 24 novembre 1981, n.° 689;
- d)** Regolamento Regionale n.° 5 del 23.07.02. e s.m.i.
- e)** Legge Regionale della Lombardia 14 luglio 2009 n.11 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti.
- f)** Legge 11 novembre 1975, n.° 584 e s.m.i.– Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
- g)** Legge 16 gennaio 2003, n.° 3 – Tutela della salute dei non fumatori.
- h)** Legge 22 agosto 1985 n.° 450 e s.m.i.– Risarcimento per la perdita o avaria delle cose.
- i)** Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 29 dicembre 2011, n.° 1204 adeguamento tariffario e istituzione nuovi documenti di viaggio “IO VIAGGIO”
- j)** Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 22 dicembre 2011 n° 2743 – introduzione nuovo documento di viaggio “IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA”;
- k)** DGR 3297 del 18 aprile 2012 – istituzione CRS TRASPORTI;
- l)** LEGGE REGIONALE 4 aprile 2012 n.6 – Disciplina del settore dei trasporti;
- m)** Procedure Integrate: PI – 7.02 e PI 7.08;

ART. 3. DISCIPLINA DI VIAGGIO SULLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENERALITÀ

- 1)** È fatto obbligo ai viaggiatori di attenersi scrupolosamente al seguente regolamento, emanato per il mantenimento della sicurezza e della regolarità del servizio e che costituisce la disciplina del contratto di trasporto.
- 2)** Il personale ha l’obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore. Esso deve adoperarsi con diligenza ai fini della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.
- 3)** Nei rapporti con l’utenza il personale è tenuto ad usare la massima correttezza.
- 4)** Il personale di guida collabora a far rispettare le Condizioni Generali di Viaggio segnalando al personale addetto al controllo le eventuali irregolarità commesse da parte degli utenti.
- 5)** Il viaggiatore è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni che lo riguardano, relative all’esercizio ed all’uso delle autolinee, ad uniformarsi alle condizioni esposte, agli avvertimenti del personale in servizio, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico; deve inoltre osservare tutte le prescrizioni comportanti impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell’esecuzione del trasporto.
- 6)** Gli utenti devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose e devono, anche a tal fine, adempiere a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.

- 7) Chiunque contravvenga alle prescrizioni stabilite incorre nelle sanzioni di legge e risponderà dei danni che per tali fatti derivassero a persone, animali e cose.

ART. 4. SALITA E DISCESA DAGLI AUTOBUS

- 1) La salita e la discesa dagli autobus devono avvenire esclusivamente in corrispondenza delle fermate autorizzate ubicate lungo i percorsi delle linee.
- 2) Se la fermata è a richiesta, il viaggiatore deve segnalare per tempo l'intenzione di salire o scendere dall'autobus: per la salita con la propria presenza in corrispondenza delle fermate, per la discesa utilizzando gli appositi segnali di fermata.
- 3) Il viaggiatore, ove previsto, deve utilizzare per la salita e la discesa le porte contrassegnate con l'apposita simbologia.
- 4) Non è ammessa la salita sull'autobus se è già stato raggiunto il numero complessivo massimo di viaggiatori previsto dalla carta di circolazione del veicolo. In tali casi il personale di bordo può interdire l'accesso al veicolo ai passeggeri in attesa alla fermata.
- 5) In caso di sovraffollamento alla partenza hanno diritto di precedenza alla salita i viaggiatori che devono percorrere il tragitto più lungo.

ART. 5. DOCUMENTI DI VIAGGIO

- 1) Prima di accedere a bordo, il viaggiatore deve essere in possesso di regolare titolo di viaggio ammesso da FNM Autoservizi acquistato a terra presso le rivendite autorizzate o documento personale che attesti l'ammissione alla libera circolazione sugli autobus secondo le norme vigenti.
- 2) È possibile acquistare il biglietto di corsa semplice anche a bordo, pagando la maggiorazione prevista dall'art. 30 comma 3b) del Regolamento Regionale n.° 404 del 10/06/2014, pari al prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima della Tariffa Unica Regionale.
- 3) I biglietti e i documenti di trasporto non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
- 4) Il biglietto è personale e non è cedibile; è vietata la cessione dei biglietti e degli altri titoli di viaggio nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.
- 5) È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al comma precedente. Il biglietto od altro titolo di viaggio indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.
- 6) Il titolo di viaggio deve essere convalidato appena saliti a bordo. In caso di mal funzionamento dell'obliteratrice, il viaggiatore è tenuto a darne immediato avviso al conducente presentando contemporaneamente il titolo di viaggio: il conducente provvederà alla convalida mediante pinza.
- 7) I viaggiatori in possesso di abbonamento o di tessera di libera circolazione, al momento della salita sull'autobus, debbono esibire al conducente il titolo di viaggio.
- 8) In attuazione del Protocollo d'Intesa regionale del 15 luglio 2008 sono ammessi a viaggiare gratuitamente sulle corse di linea gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale, alla Polizia Stradale, alla Guardia di Finanza nonché gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco.
- 9) Hanno diritto di libera circolazione i funzionari dello Stato in possesso di tessera D.G.M.T., nonché i funzionari della Regione e della Provincia addetti alla sorveglianza sui servizi locali di trasporto in possesso di tessera rilasciata dall'Ente di appartenenza.
- 10) Gli abbonamenti hanno validità solo se abbinati alla Tessera di Riconoscimento, il cui numero deve essere riportato sull'abbonamento a cura del viaggiatore; in esso va obbligatoriamente

trascritto anche il percorso effettuato. Le omesse trascrizioni ovvero il diniego di mostrare il titolo di viaggio sono punite a norma del presente Regolamento.

- 11) I titoli di viaggio debbono essere conservati integri e riconoscibili per tutto il tempo della loro validità.
- 12) I viaggiatori sono tenuti a esibire i titoli di viaggio ad ogni controllo eseguito dal personale di FNM Autoservizi.
- 13) È ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio alle condizioni stabilite dagli organi competenti. La mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce l'infrazione di cui all'art. 11) che segue ed il trasgressore è soggetto alle sanzioni amministrative ivi previste.
- 14) Le tasse o soprattasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute anche nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o falsificazione di biglietti o titoli di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali e per i quali l'Azienda si riserva la facoltà denunciare i responsabili.
- 15) Per eventuali controversie occorre fare riferimento agli uffici aziendali di cui al successivo articolo 16).
- 16) I biglietti da convalidare hanno validità illimitata fino al loro annullamento, ma non sono rimborsabili.
- 17) In caso di interruzione del viaggio, per causa di forza maggiore o di ritardo per qualsiasi causa verificatasi, non è ammesso alcun rimborso da parte dell'Azienda, a qualsiasi titolo richiesto.
- 18) Nessun titolo di viaggio dà diritto ad effettuare fermate intermedie. È tuttavia consentito, ai soli possessori di biglietto ordinario, iniziare il viaggio in una località successiva a quella di partenza e terminarlo in una località precedente quella di arrivo. Al viaggiatore non compete alcun rimborso per il minor percorso effettuato.

ART. 6. TRASPORTO DI BAMBINI

- 1) Sono ammessi gratuitamente al trasporto i bambini fino a 4 anni.
- 2) Sono ammessi gratuitamente al trasporto i ragazzi con la formula "io viaggio in famiglia" vedi www.fnmautoservizi.it (modulo e tessera "io viaggio in famiglia")

ART. 7. TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI

- 1) Ogni viaggiatore, munito di titolo di viaggio, può portare con sé un animale domestico di piccola taglia al quale sia stato applicato un congegno atto a renderlo inoffensivo (museruola, guinzaglio, gabbiette, scatole, ecc.); è cura dell'accompagnatore evitare che l'animale salga sui sedili, insudici o deteriori la vettura o rechi danni ai viaggiatori. Ove ciò succeda, l'accompagnatore è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
- 2) Il trasporto di animali, esclusi i cani guida, può essere rifiutato in caso di affollamento dell'autobus.
- 3) I cani guida sono ammessi gratuitamente a meno che il non vedente sia assistito da accompagnatore con viaggio gratuito; per tutti gli altri animali domestici deve essere acquistato il relativo biglietto alla tariffa in vigore per i viaggiatori.

ART. 8. TRASPORTO DI COSE

- 1) Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio purché le dimensioni non siano superiori a cm. 50x30x25. Per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni suddette dovrà essere acquistato il relativo biglietto alla tariffa in vigore per i viaggiatori. FNM Autoservizi si riserva di accettare al trasporto i bagagli in relazione alle loro dimensioni. Sono

ammesse al trasporto gratuito le carrozzine per disabili non deambulanti qualora l'interessato viaggi sullo stesso autobus.

- 2) Sono esclusi dal trasporto i bagagli contenenti merci pericolose e nocive, nonché materiale infiammabile.
- 3) FNM Autoservizi risponde della perdita e delle avarie al bagaglio dei viaggiatori solamente se determinate da cause ad essa imputabili; comunque il risarcimento del danno non può eccedere i limiti previsti dall'art.2 della Legge 450/85.
- 4) FNM Autoservizi si riserva di rivalersi sul viaggiatore per eventuali danni causati dalla natura del suo bagaglio.
- 5) I reclami per perdita od avaria al bagaglio debbono essere fatti dal viaggiatore immediatamente all'arrivo al personale di bordo e confermati comunque per iscritto a FNM Autoservizi – via Gorizia, 47 – 21047 SARONNO entro dieci giorni dopo la fine del viaggio.

ART. 9. NORME COMPORTAMENTALI E SANZIONI

- 1) Il Viaggiatore deve attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio. I Viaggiatori debbono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 16,67 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.
- 2) I viaggiatori sono tenuti a declinare e documentare le proprie generalità agli agenti stessi che nell'esercizio delle proprie funzioni assumono le vesti di incaricati di pubblico servizio e come tali tutelati dall'art.336 del Codice Penale.
- 3) È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio; è vietato altresì occupare più di un posto a sedere ed ingombrare le zone di salita e discesa senza motivo. I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 5,00-per ogni posto indebitamente occupato in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.
- 4) È vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle a tale scopo destinate. È vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati. I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 16,67 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.
- 5) È vietato fumare sugli autobus: i trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 275.00; la somma è raddoppiata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti e di bambini fino ai 12 anni (Legge n. 584/1975 e successive modifiche ed integrazioni);
- 6) Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i comandi ovvero i martelletti per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato. È altresì vietato fare uso, senza necessità, del segnale di richiesta di fermata o del comando d'emergenza d'apertura delle porte. I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 516,00 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.
- 7) È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa di euro 16.67.Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 25,00 a euro 258,00 In entrambi i casi in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.

- 8) L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, nonché i loro accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 16,67 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980. L'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, in ogni caso fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
- 9) È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui veicoli, nonché alle fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi. È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai veicoli, previo ritiro del titolo di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa di euro 16,67 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980. Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 516,00 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980. Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
- 10) Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 77,33 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980.
- 11) È vietato il trasporto di merci nocive o pericolose: i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di euro 50,00 in applicazione, per quanto occorre, del DPR 753/1980 oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.
- 12) I viaggiatori devono occupare sempre tutti i posti a sedere fino a che ve ne sia disponibilità e rimanere seduti per tutta la durata del viaggio fino a che l'autobus non si sia fermato. Il viaggio in piedi è ammesso solo per i tratti durante i quali a bordo non vi sia disponibilità di posti a sedere; in tal caso il viaggiatore deve sorreggersi alle apposite maniglie, sostegni e mancorrenti. L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di incidenti subiti dai viaggiatori che non si siano attenuti alle suddette prescrizioni.
- 13) Il viaggiatore che si trovi in stato di ubriachezza, che offenda la decenza o arrechi disturbo agli altri viaggiatori e che contravvenga alle norme di comportamento di cui ai precedenti punti e che ricusi di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio può non essere accettato in vettura o fatto scendere dall'autobus prima della fine del viaggio ad opera del personale dell'Azienda, senza alcun pregiudizio per l'eventuale ulteriore azione penale.

ART. 10. ORARI E COINCIDENZE

- 1) Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni anche durante il loro periodo di validità. L'Azienda declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi, perdute coincidenze ed, in genere, per qualsiasi evento indipendente dalla propria volontà. Al personale di FNM Autoservizi è raccomandato di collaborare con il personale delle Aziende di trasporto corrispondenti per favorire il rispetto delle coincidenze e l'interscambio dei viaggiatori.

ART. 11. ACQUISTO E REGOLARITÀ DEL TITOLO DI VIAGGIO - SANZIONI

- 1) Il viaggiatore che in corso di viaggio risulti essere sprovvisto di idoneo e valido titolo di viaggio o di tessera di riconoscimento ivi comprese le tessere di cui alla DGR 1204 del 29/12/2010 ("Nuovi documenti di viaggio") è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pari a cento (100) volte l'importo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima della Tariffa Unica Regionale Lombardia, tale sanzione è applicata nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista se pagata entro 5 gg, (tariffa di fascia e classe minima x 100/3 - 30%) oltre al pagamento dell'importo del biglietto per la tratta richiesta e spese amministrative.

Se il pagamento avviene:

- a) entro 60 giorni dalla contestazione effettuata immediatamente all'irrogazione della sanzione;
- b) oppure entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione presso l'indirizzo di residenza riportato nel verbale di accertamento

la sanzione applicata è: tariffa di fascia e classe minima x 100/3.

- 2) Ove il viaggiatore non corrisponda il dovuto è tenuto a declinare le proprie generalità e comprovare le stesse mostrando un valido documento di identità per l'elevazione del verbale di accertamento. I viaggiatori che non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere alla prima fermata. Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio. Ai soggetti minori di 14 anni d'età è garantito, in ogni caso, la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione prevista affidandoli, se del caso, alle autorità competenti.
- 3) Nel caso di mancato pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sanzione la stessa ammonterà a cento (100) volte il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima della Tariffa Unica Regionale Lombardia oltre alle spese di notifica e di istruttoria dell'ordinanza d'ingiunzione che verrà emessa a carico del viaggiatore sanzionato.
- 4) L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo conferendo la possibilità a FNM Autoservizi di provvedere all'incasso delle somme dovute a mezzo di iscrizione a ruolo e conseguente esecuzione forzata.
- 5) In caso di uso di titolo di viaggio alterato, contraffatto, intestato ad altra persona o falsificato e nel caso di truffa se si tratta di biglietto ordinario, biglietto del carnet o settimanale la sanzione, pari a 206,00 verrà maggiorata di euro 100 ex art. 465-466 1° comma C.P. Se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della sanzione ovvero contestualmente all'elevazione della sanzione.
- 6) Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa ordinanza d'ingiunzione e la sanzione ammonterà a euro 619,00 in aggiunta a 100 euro ex artt. 465-466 1° comma Codice Penale nonché alle spese di notifica e di istruttoria.
- 7) Nel caso di abbonamento mensile, per le violazioni di cui al precedente punto 5), la sanzione, pari a euro 206,00 verrà maggiorata di 100,00 euro ex artt. 465-466 1° comma codice penale, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della sanzione ovvero contestualmente all'elevazione della sanzione.
- 8) Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa ordinanza d'ingiunzione e la sanzione ammonterà a 619,00 oltre 100 euro ex art. 465-466 1° comma codice penale nonché alle spese di notifica e di istruttoria.
- 9) L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo conferendo la possibilità a FNM Autoservizi di provvedere all'incasso delle somme dovute a mezzo di iscrizione a ruolo e conseguente esecuzione forzata.
- 10) Nel caso di abbonamento annuale per le violazioni di cui al precedente punto 5) la sanzione è pari a euro 206,00 alla somma così calcolata va aggiunto il prezzo dell'abbonamento annuale oltre ad euro 600,00 ex artt. 465-466 1° comma Codice Penale, se il pagamento avviene entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della sanzione ovvero contestualmente all'elevazione della sanzione.
- 11) Decorso il termine di cui sopra senza che il pagamento sia stato effettuato verrà emessa ordinanza d'ingiunzione e la sanzione ammonterà a euro 619,00. Alla somma così calcolata va aggiunto il prezzo dell'abbonamento annuale oltre a 600,00 euro ex art. 465-466 1° comma Codice Penale nonché le spese di notifica e di istruttoria.
- 12) L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo conferendo la possibilità a FNM Autoservizi di provvedere all'incasso delle somme dovute a mezzo di iscrizione a ruolo e conseguente esecuzione forzata.

13) I titoli di viaggio o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonché quelli abusivamente in possesso dei viaggiatori sono ritirati dal personale di bordo e conservati da FNM Autoservizi per l'esercizio delle azioni di tutela ritenute necessarie anche in applicazione dell'art. 462 del codice penale.

14) .

ART. 12. IRREGOLARITÀ POSSESSORI AGEVOLAZIONI REGIONALI

1) In caso di riscontrato abuso nell'utilizzo delle agevolazioni regionali (circolazione gratuita o agevolazioni nel trasporto pubblico) il trasgressore, salva l'eventuale responsabilità penale, è assoggettato alla sanzione pecuniaria di euro 500.

ART. 13. REITERAZIONE DELLA SANZIONE

1) In caso di reiterazione entro 3 anni delle violazioni previste ai precedenti articoli la sanzione è raddoppiata.

ART. 14. SCRITTI DIFENSIVI

1) Il trasgressore, entro 30 giorni dalla notifica della sanzione può far pervenire a FNM S.p.A. – Servizio legale – Piazzale Cadorna, 14 - 20123 MILANO scritti difensivi e documenti a mezzo lettera raccomandata AR, a pena di irricevibilità, apponendo sulla busta la dicitura: "Scritti difensivi – sanzioni in autobus" e/o potendo chiedere l'audizione personale.

2) FNM Autoservizi, esaminati scritti e documenti inviati e/o sentito l'interessato, emetterà tramite il Direttore competente: a) se ritiene fondato l'accertamento, determinare, con ordinanza motivata l'importo dovuto ingiungendone il pagamento oltre alle spese di istruttoria e di notifica dell'ordinanza di ingiunzione b) se non ritiene fondato l'accertamento emettere ordinanza di archiviazione c) emettere ordinanza correttiva.

ART. 15. OGGETTI RINVENUTI

1) Gli oggetti eventualmente rinvenuti a bordo degli autobus o nei locali aperti al pubblico vengono depositati presso i depositi di Saronno, Tradate, Solbiate Comasco, Carnago, Iseo e Breno. Il servizio di resa degli oggetti rinvenuti è in funzione nei soli giorni feriali, dalle ore 8:05 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 16:50. Gli oggetti rinvenuti vengono conservati per tre mesi; per il loro ritiro dovrà essere esibito un documento di identità.

ART. 16. RECLAMI

1) Per reclami, il viaggiatore può far pervenire le proprie segnalazioni tramite lettera evidenziando le generalità del mittente al seguente recapito: Direzione d'Esercizio di FNM Autoservizi - Via Gorizia, 47 - 21047 SARONNO (VA), ovvero per via telefonica al numero 02961921. Indirizzo di posta elettronica (e-mail): info@fnma.it

ART. 17. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1) L'esercizio delle autolinee di Trasporto Pubblico Locale è sospeso per tutta la giornata nel giorno di Natale, il 1° gennaio e il 1° maggio.

ART. 18. CONTROVERSIE

1) Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di viaggio è competente il Foro di Milano.

- 2) Per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative è competente il Giudice di Pace di Milano che può essere adito nel termine di 60 giorni dalla notifica della sanzione o dell'ordinanza d'ingiunzione.